

ADEMPIMENTI

Il saldo Iva annuale

di **Federica Furlani**

Il prossimo **16 marzo** è il termine di scadenza per il versamento del saldo annuale Iva 2015, per i soggetti obbligati alla predisposizione ed invio della dichiarazione IVA.

I **termini di versamento** possono tuttavia differire a seconda che la dichiarazione sia presentata in forma autonoma o unificata.

- **Dichiarazione IVA autonoma**

Il contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA autonoma deve obbligatoriamente effettuare il versamento dell'IVA annuale **entro il 16 marzo**, salva la possibilità di **rateizzare** quanto dovuto in rate di pari importo che devono essere versate entro il giorno **16 di ciascun mese di scadenza**, con ultima rata da versarsi non oltre il 16 novembre (**minimo di 2 e massimo di 9 rate**).

Sull'importo delle rate successive alla prima è dovuto **l'interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile**: pertanto la seconda rata (18/04/2016) deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata (16/05/2016) dello 0,66%, la quarta (16/06/2016) dello 0,99% e così via.

- **Dichiarazione IVA unificata**

Il contribuente tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA in forma unificata può effettuare il versamento dell'IVA annuale:

1. in **un'unica soluzione entro il 16 marzo**;
2. in **un'unica soluzione entro la scadenza del saldo delle imposte risultanti dal modello Unico, con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi**;
3. **rateizzando l'importo** a decorrere dal 16 marzo, con la maggiorazione dello 0,33% mensile per l'ammontare di ogni rata successiva alla prima;
4. **rateizzando l'importo dalla data di pagamento delle somme dovute in base al modello Unico**, maggiorando dapprima l'importo da versare con lo **0,40%** per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo e quindi **aumentando dello 0,33% mensile** l'importo di ogni rata successiva alla prima.

Il numero delle rate dipende dalla scelta del contribuente e dalla data in cui si versa la prima rata; in ogni caso la rateizzazione deve concludersi entro il **mese di novembre**.

Per la definizione delle scadenze del modello Unico cui è necessario fare riferimento per il possibile versamento dell'IVA annuale in caso di dichiarazione presentata in forma unificata, **si deve distinguere tra persone fisiche/società di persone e società di capitali.**

Persone fisiche e società di persone

Persone fisiche e società di persone devono effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute **entro il 16 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi**, con possibilità di differirlo entro il **trentesimo giorno successivo** al 16 giugno con una maggiorazione dello 0,40%.

Di conseguenza il versamento dell'IVA annuale relativa al 2015 può essere effettuato alle seguenti scadenze con le relative maggiorazioni (fatta salva la possibilità di rateizzare l'importo):

- entro il 16 marzo ? **senza alcuna maggiorazione a titolo di interessi;**
- dal 17 marzo al 16 aprile ? con maggiorazione dello 0,40%;
- dal 17 aprile al 16 maggio ? con maggiorazione dello 0,80%;
- dal 17 maggio al 16 giugno ? con maggiorazione dello 1,20%;
- dal 17 giugno al 16 luglio ? con maggiorazione dello 0,40% sull'importo maggiorato del 1,20%.

Soggetti Ires

Per i soggetti Ires l'individuazione del termine entro cui effettuare il versamento del saldo delle imposte dovute dipende **dalla data di chiusura dell'esercizio e dalla data di approvazione del bilancio.**

Infatti, se il bilancio viene approvato nei **termini ordinari**, ossia entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il versamento deve essere effettuato entro **il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta**, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

Se, invece, il bilancio non viene approvato nei termini ordinari, e quindi è possibile la proroga per la sua approvazione **entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio**, il versamento deve essere effettuato entro il giorno **16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio**, ovvero entro il trentesimo giorno successivo a tale data con una maggiorazione dello 0,40%.

Da ultimo, **nel caso in cui il bilancio non venga approvato**, bisogna distinguere le diverse situazioni che si possono venire a creare: se l'approvazione doveva avvenire nei **termini**

ordinari (entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio), il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta; se l'approvazione poteva invece avvenire nel **maggior termine di 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio, il versamento va fatto entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

Il versamento deve essere effettuato tramite **modello F24** da compilarsi indicando:

1. quale codice tributo il **codice 6099** - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale,
2. nella colonna **rateazione**? la rata che si sta versando unitamente al numero totale di rate prescelto, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateazione della somma dovuta a titolo di debito annuale IVA. Nel caso di versamento in un'unica soluzione va indicato 0101;
3. nella colonna **anno di riferimento** ? l'anno di riferimento dell'IVA da versare ("**2015**");
4. nella colonna importi a debito versati ? l'importo dell'IVA a debito risultante dalla dichiarazione IVA 2016.